

mente, con penna indelebile, nell'apposito spazio presente sul tesserino. Il versamento postale per il tesserino giornaliero ha validità giornaliera ed esclusivamente per il giorno successivo alla data di versamento postale.

**Il tesserino stagionale** può essere acquistato presso le sedi comunali dei Comuni di residenza o villeggiatura. Il tesserino stagionale ha validità stagionale (1 giugno – 30 novembre), è personale e non cedibile a terzi anche se familiari.

Per qualunque tipologia di raccogliitore di cui all'art. 2, con esclusione dei "proprietari forestali", la richiesta del tesserino stagionale dovrà essere accompagnata da:

- autocertificazione (su apposito modulo) attestante: generalità ed indirizzo del richiedente, appartenenza ad una delle categorie di raccoglitori definite dall'art. 2 del regolamento;

- ricevuta attestante il versamento su conto corrente postale n° 82246695 intestato al Comune di CARONA, recante la causale "permesso stagionale raccolta funghi anno (indicare l'anno in corso)".

In alternativa al versamento su c/c postale sarà possibile effettuare il pagamento in contanti presso le sedi comunali di cui all'art. 1 del presente regolamento;

- per la categoria "villeggianti" ospiti di strutture ricettive, certificazione che attesti il soggiorno per almeno 10 giorni consecutivi, rilasciata dalla struttura ricettiva medesima.

In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino stagionale sarà possibile ottenere un duplicato dietro versamento di Euro 5,00 e riconsegna del documento deteriorato o dichiarazione di smarrimento su modulo appositamente predisposto.

Tesserino stagionale o biglietto giornaliero o ricevuta di versamento postale per il permesso giornaliero sono obbligatori per chiunque intenda procedere alla raccolta funghi.

Al fine del controllo da parte degli agenti preposti, il raccogliitore sarà tenuto ad esibire il tesserino giornaliero o la ricevuta di versamento postale del giornaliero oppure il tesseri-

no stagionale + ricevuta di versamento per il tesserino stagionale e un documento di identità valido.

**Art. 5 Costo dei permessi di raccolta**  
I costi dei **permessi stagionali**, in relazione alle tipologie di raccogliitore, per l'anno in corso, sono i seguenti:

- **residenti**: permesso stagionale valido per tutto il territorio dei comuni di cui all'art. 1: **Euro 10,00**

- **villeggianti**: permesso stagionale valido per tutto il territorio dei comuni di cui all'art.1 **Euro 30,00**

- **altri**: permesso stagionale valido per tutto il territorio dei comuni di cui all'art. 1 **Euro 90,00**

Il costo del **tesserino giornaliero** valido per tutto il territorio dei comuni di cui all'art. 1 è di **Euro 8,00**.

Il permesso stagionale è rilasciato gratuitamente alle persone diversamente abili (legge n° 104 del 05.02.92) e disabili che, unitamente alla richiesta di rilascio, devono presentare apposita certificazione richiamante l'art. 4 della citata legge e rilasciata dalle ASL di appartenenza; la raccolta è altresì gratuita per raccoglitori per motivi di studio in possesso dell'attestato di cui al D.M. 686/96.

#### **Art. 6 Destinazione degli introiti**

I proventi derivanti dalla gestione del presente regolamento, saranno introitati dal Comune capofila, che provvederà a ripartirli entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base della superficie territoriale dei Comuni di cui all'art. 1, al netto delle spese di gestione il cui criterio di calcolo viene delegato ai Sindaci. L'utilizzo dei proventi dovrà avvenire nel rispetto delle finalità prioritariamente individuate all'art. 10 della L.R. 24/1997.

#### **Art. 7 Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è esercitata dai soggetti di cui all'art. 18 della L.R. 24/97; in particolare è affidata agli agenti ed ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 28.02.05 n. 09 "Nuova disciplina del servizio volon-

tario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana, della Regione Lombardia, della Provincia, dei Comuni, della Comunità Montana e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

#### **Art. 8 Sanzioni**

Le violazioni agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 24/97, sono sanzionate, in conformità con quanto disposto dall'art. 9 della suddetta legge regionale, con il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 51,00, oltre, se dovuto, al pagamento dell'autorizzazione giornaliera, ed alla confisca dei funghi raccolti.

La reiterazione, accertata con violazione, nel corso dello stesso anno solare, della raccolta di un quantitativo superiore al limite massimo consentito e/o l'uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni di legge, comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino autorizzativo e l'impossibilità di ottenere il rilascio di ulteriore tesserino per l'anno in corso.

La violazione dell'art. 3 lettera f) del presente regolamento è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dei Comuni di cui all'art. 1.

Copia del presente regolamento è trasmessa alla Regione Lombardia, alla Provincia di Bergamo, alla Comunità Montana Valle Brembana, ai comandi locali del Corpo Forestale dello Stato.

#### **Art. 10 Norme di rinvio**

Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 23 giugno 1997 n° 24.